



Presidente

Alla c.a.
Sindaco del Comune di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/4656/2021
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. ANAC n. OMISSIS

Con riferimento alla Vs. nota in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere in merito alla nomina del RPCT del Comune e all'eventuale riconferma del RPCT destinatario di una sentenza di condanna della Corte dei Conti – si rappresenta che il Consiglio, nell'adunanza del 24 novembre 2021, ha espresso le seguenti considerazioni.

L'Autorità ha già approfondito vari aspetti della disciplina del RPCT, da ultimo riassunti nella *Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 - PNA 2019*, pubblicata sul sito istituzionale.

Nel dettaglio, considerata l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non si trovi in posizione che presenti profili di conflitto di interessi e che, di norma, sia scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

In ogni caso, l'Autorità ha raccomandato alle amministrazioni di scegliere il soggetto interno cui affidare l'incarico di RPCT oltre che in coerenza con il dettato normativo (art. 1, co. 7, l. 190/2012) e con le indicazioni fornite dall'ANAC, tenendo anche conto delle proprie caratteristiche strutturali e sulla base della propria autonomia organizzativa.

Ove le indicazioni fornite di carattere generale non possano essere applicate (ad esempio in enti di piccole dimensioni dove le figure dirigenziali sono assenti o dove i dipendenti si trovano in posizione di conflitto di interessi, svolgendo attività in settori ad alto rischio corruttivo), l'amministrazione è tenuta ad adottare soluzioni in base alla propria organizzazione.

Invero, la scelta finale è sempre rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

In considerazione delle problematiche esposte nella Vs. nota, si ricorda che l'Autorità ritiene che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Quanto alla possibilità di nominare un RPCT esterno, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, questa è da considerarsi come un'assoluta eccezione. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.

Con riferimento alla condanna del RPCT per danno erariale, l'Autorità, con la delibera n. 650 del 17 luglio 2019, ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza di tali sentenze di condanna sul requisito della condotta integerrima. Si ribadisce che il RPCT deve essere in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione e, pertanto, deve essere un soggetto che nel tempo ha dato dimostrazione di un comportamento integerrimo.

Premesso ciò, è l'amministrazione a dover valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT, in quanto le indicazioni fornite dall'Autorità devono sempre avere il vaglio della valutazione discrezionale e motivata dell'organo di indirizzo che nomina il RPCT.

Invero, come precisato anche nella *FAQ n. 8.2.4 in materia di anticorruzione*¹, la scelta in merito alla gravità del pregiudizio determinato da sentenze di condanna del giudice contabile, sia che presentino o meno i caratteri della irrevocabilità/definitività, dovrà in ogni caso essere motivata dalle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.

Distinti saluti

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente

¹ Le *FAQ in materia di anticorruzione* relative al RPCT sono consultabili sul sito dell'Autorità al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/responsabile-della-prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza-rpct?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac%2F-%2Fcategories%2F119065%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D119065